

SERVIZIO ISPETTORATO

Roma 17 dicembre 2013

Prot. n. 51-13-000815

Alle Imprese di assicurazione con
sede legale in Italia
LORO SEDI

All.ti n.

Alle Rappresentanze Generali per
l'Italia delle imprese di assicurazione
con sede legale in uno Stato terzo
rispetto allo S.E.E.
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con
sede legale in un altro Stato membro
dello S.E.E. che esercitano le
assicurazioni in Italia in regime di
stabilimento
LORO SEDI

Oggetto: collocamento di prodotti assicurativi PPI (*Personal Protection Insurance*).
Valutazione di adeguatezza.

Il legislatore e l'authority di settore sono intervenuti a più riprese per assicurare un corretto comportamento di compagnie assicurative e intermediari nel delicato comparto dei prodotti assicurativi a protezione del credito, quale requisito indispensabile per il funzionamento del mercato assicurativo. Esso deve, prima di tutto, estrinsecarsi nella verifica delle effettive necessità del consumatore al fine di evitare, tra l'altro, reclami e contenziosi.

L'attività ispettiva effettuata dall'Istituto presso alcuni intermediari assicurativi iscritti alla sezione D del RUI ha messo in luce prassi diffuse di collocamento delle coperture assicurative abbinata a mutui, prestiti e finanziamenti non accompagnato da valutazioni dell'adeguatezza del contratto offerto in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 52 del regolamento Isvap n. 5/2006.

L'omissione sarebbe giustificata dal tenore dell'art. 56 del citato regolamento, che esenterebbe detti intermediari, quando assumono la veste di contraenti di contratti assicurativi in forma collettiva, dall'obbligo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza dei contratti assicurativi offerti ai singoli clienti da essi finanziati.

Sull'argomento si richiamano i soggetti interessati sull'incongruenza di tale interpretazione con il disposto dell'art. 3, comma 3, dello stesso regolamento, che fa rientrare nel perimetro dell'intermediazione assicurativa *"la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi*

sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso”.

Ne consegue che chiunque assuma la veste di intermediario/“*contraente interessato*” ai sensi della norma testé citata, non può sottrarsi a tutte le altre disposizioni in materia di esercizio dell'intermediazione assicurativa, *in primis*, al dovere di correttezza, buona fede e trasparenza nei confronti degli assicurati/consumatori. In sostanza, i richiamati principi di correttezza, buona fede e trasparenza, anche nelle assicurazioni in questione, non possono mutare fisionomia e connotazione, a seconda della formula contrattuale (individuale o collettiva), attraverso la quale il contratto stesso viene stipulato.

Tenuto conto di quanto sopra rilevato, si chiede alle imprese di sensibilizzare gli intermediari ad effettuare le prescritte verifiche di adeguatezza dei contratti, di individuare più efficaci azioni di *enforcement* dei presidi sull'operato della rete di vendita affinché gli intermediari si attengano a condotte che, anche sul piano sostanziale, tengano conto dei su elencati principi. A tal fine, dovranno essere previste idonee procedure di monitoraggio delle prassi commerciali e della modulistica contrattuale, anche ricorrendo a specifiche azioni mirate ad individuare comportamenti non conformi alle disposizioni di tutela del consumatore.

Distinti saluti.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia